

D.R. n. 73/2024

Prot. n. 503 del 27/11/2024

Oggetto: Emanazione del *Regolamento delle missioni e dei rimborsi spese*

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e, in particolare, l'art. 6, comma 6;

VISTA la Legge 18 dicembre 1973, n. 836 in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali;

VISTA la Legge 26 luglio 1978, n. 417 in materia di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss. mm. e ii., che detta le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;

TENUTO CONTO della circolare MEF n. 36 del 22 ottobre 2010 contenente chiarimenti in ordine all'utilizzo del mezzo proprio del personale contrattualizzato;

VISTO il Decreto Interministeriale del 23 marzo 2011 inerente misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2011;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. che detta norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Codice Etico di Ateneo;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di dotarsi di una regolazione attuativa della normativa soprarichiamata in materia di missioni e rimborsi spese al personale dell'Ateneo;

VISTA la delibera n. 37 del 25/10/2024 del Senato accademico;

VISTA la delibera n. 66 del 14/11/2024 del Consiglio di amministrazione;


DECRETA

Art. 1 – È emanato il *Regolamento delle missioni e dei rimborsi spese*, riportato in allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 - Il presente decreto, e l'atto con il medesimo emanati, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.

IL RETTORE

Prof. Giampiero di Plinio



REGOLAMENTO DELLE MISSIONI E DEI RIMBORSI SPESE

(emanato con D.R. n. 73/2024)

Sommario

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Procedura di autorizzazione.....	4
Art. 4 – Incarico di missione.....	4
Art. 5 – Risorse finanziarie.....	5
Art. 6 – Orario di lavoro in missione.....	5
Art. 7 – Durata della missione e distanza dal luogo di missione.....	5
Art. 8 – Anticipazione spese di missione.....	5
Art. 9 – Mezzi di trasporto e rimborso spese di viaggio.....	6
Art. 10 – Rimborso delle spese di missione sul territorio nazionale ed estero.....	8
Art. 11 – Altre spese correlate a missioni.....	10
Art. 12 – Documentazione delle spese.....	10
Art. 13 – Rimborso spese per relatori esterni.....	11
Art. 14 – Rimborso spese per i membri di commissioni giudicatrici.....	11
Art. 15 – Disposizioni finali.....	11

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, le modalità di conferimento, lo svolgimento delle missioni ed il trattamento economico dei rimborsi spese per il personale dipendente, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, e il personale esterno che a vario titolo collabora con l'Ateneo. In particolare:

- a) professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato e determinato;
- b) professori a contratto;
- c) dirigenti;
- d) personale tecnico e amministrativo (di seguito Personale TA);
- e) collaboratori linguistici e titolari di contratti di ricerca;
- f) dipendenti di altre università, anche straniere e di altre amministrazioni pubbliche inseriti in programmi di ricerca, di mobilità o altre attività;
- g) titolari di assegni di ricerca, dottorandi, titolari di contratti di formazione specialistica e borsisti;
- h) collaboratori esterni inseriti in programmi di ricerca, secondo le modalità ivi fissate;
- i) tutti coloro, non inclusi nei punti che precedono, che, italiani o stranieri, hanno un rapporto formalizzato di collaborazione con l'Ateneo, in relazione alle attività oggetto del contratto e se previsto dallo stesso;
- j) membri degli Organi di Governo e delle Strutture dell'Ateneo;

2. A tutto il personale citato spetta il rimborso delle spese sostenute. Al personale di cui alle lettere a), c) e d), può essere riconosciuta l'indennità forfettaria di cui all'art. 10 comma 4 "Trattamento alternativo per missione all'estero".

3. Il Personale TA non può effettuare missioni durante i periodi di aspettativa.

4. I docenti di ruolo che, ai sensi della normativa in vigore, siano autorizzati a svolgere attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane e estere, durante il periodo di congedo utilizzano i fondi di ricerca di cui sono eventualmente titolari anche ai fini del rimborso delle spese vive di viaggio, vitto e alloggio, debitamente documentate. Non è prevista l'indennità forfettaria.

Art. 2 – Definizioni

1. Per missione s'intende l'attività lavorativa svolta al di fuori dell'ordinaria sede di servizio, nell'ambito delle finalità dell'Ateneo e per lo svolgimento del rapporto di lavoro in essere, sia sul territorio nazionale sia su quello estero, da svolgersi in nome e per conto dell'Ateneo o di una sua struttura didattica, di ricerca o di servizio. Gli scopi della missione devono essere consoni ai fini istituzionali propri dell'Ateneo.

2. Per rimborso spese s'intende l'indennizzo dei costi sostenuti per le missioni effettuate in conformità al precedente comma, e documentati secondo quanto specificato nel presente regolamento e con i limiti ivi previsti.

3. Per ordinaria sede di servizio si intende il territorio del comune o città metropolitana in cui è compresa la sede della struttura di appartenenza ovvero ove il soggetto opera. Nel periodo di aspettativa la sede ordinaria è quella presso la quale il personale dipendente di norma opera durante l'effettivo servizio.

4. In caso di struttura dotata di più sedi, per sede di servizio si intende quella che viene stabilita con atto formale da parte dell'Ateneo.

5. Nel caso in cui la località della missione corrisponda al comune o alla città metropolitana in cui l'interessato ha la propria sede di servizio o dimora abituale, è riconosciuto il rimborso documentato dei biglietti dei mezzi di trasporto urbano.

Art. 3 – Procedura di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione deve essere predisposta tenendo conto di quanto segue:
 - a) almeno 2 giorni lavorativi prima dello svolgimento effettivo della missione;
 - b) a seguito di verifica:
 - dell'ammissibilità della spesa;
 - dell'opportunità della missione;
 - della modalità del suo svolgimento, nel rispetto dei criteri generali di economicità ed efficienza;
 - della copertura finanziaria.

Art. 4 – Incarico di missione

1. Il provvedimento di incarico è perfezionato, come richiamato nel precedente articolo, previa autorizzazione.
2. L'autorizzazione è concessa, a domanda del personale interessato:
 - a) dal Rettore e dal Direttore Generale, per il personale di cui alle lettere a), b), e), f), g) e h) del precedente art. 1, comma 1;
 - b) dal Direttore Generale, per il personale di cui alla lettera c), d) e i) del precedente art. 1, comma 1;
 - c) dal Presidente del CdA, per il personale di cui alla lettera j) del precedente art. 1, comma 1.

Le missioni compiute dal Presidente, dal Rettore e dal Direttore Generale non sono soggette ad autorizzazione, pur rimanendo l'obbligo di sottoscrivere preventivamente il relativo incarico di missione.

3. L'incarico di missione riporta i seguenti dati:
 - a) cognome e nome del personale incaricato;
 - b) matricola e qualifica;
 - c) sede di servizio;
 - d) località della missione;
 - e) mezzo di trasporto usato (con idonea motivazione quando trattasi di mezzi straordinari);
 - f) giorno e ora presunti di inizio della missione e la sua durata;
 - g) scopo della missione;
 - h) indicazione del progetto/conto su cui graverà la spesa.
4. Il provvedimento dell'incarico di missione rappresenta l'autorizzazione a compiere la missione e a sostenerne le relative spese, entro i limiti e alle condizioni del presente Regolamento. Ulteriori specifici limiti o condizioni possono essere indicati nell'atto di conferimento dell'incarico.

Della veridicità e completezza dei dati forniti nell'atto di autorizzazione sono responsabili coloro che lo sottoscrivono/autorizzano, ciascuno per la parte di propria competenza.
5. Il provvedimento dell'incarico non comporta automaticamente la liquidazione della missione, qualora non siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.
6. In caso di annullamento della missione gli interessati procedono tempestivamente ad annullare le relative prenotazioni, dandone comunicazione alla struttura di afferenza, e inseriscono l'annullamento anche nella procedura *on line*.
7. In caso di missioni autorizzate e non più effettuate a causa di gravi motivi debitamente documentati, possono essere rimborsate quelle spese già sostenute che non vengono restituite da chi le ha incassate ovvero le eventuali

penali applicate al rimborso da parte di terzi.

Art. 5 – Risorse finanziarie

1. Le spese per le missioni gravano sui fondi destinati all'esecuzione e alla realizzazione di attività didattiche, amministrative e di programmi di ricerca. Lo scopo per cui la missione è effettuata deve essere attinente alla destinazione delle risorse disponibili.
2. Al termine della missione l'interessato dovrà compilare e chiudere la procedura *on line* ed allegare a sistema le scansioni dei documenti giustificativi cartacei e caricare i documenti in formato digitale, per il rimborso delle spese di missione.

Il rimborso della missione potrà avvenire solo al ricevimento dei documenti nelle modalità di cui all'art. 12. .

3. Per i rimborsi delle spese pagate in valuta straniera si applica il tasso ufficiale di cambio del primo giorno della missione, salvo evidenti scostamenti.

Art. 6 – Orario di lavoro in missione

1. Per il personale TA, il computo del servizio prestato in missione sarà considerato orario di lavoro ordinario previsto nella singola giornata. Qualora le ore effettivamente lavorate, ad esclusione di quelle utili per il viaggio, siano superiori all'ordinario previsto nella singola giornata, potranno essere riconosciute come ore straordinarie o andare ad incrementare il conto ore individuale.
2. Nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e la custodia del mezzo.

Art. 7 – Durata della missione e distanza dal luogo di missione

1. L'arco di tempo valido al fine della copertura assicurativa del rimborso delle spese di vitto e di pernottamento è quello compreso tra l'ora di partenza dalla sede in cui il personale inviato in missione presta servizio e l'ora di rientro nella stessa sede.

Può essere ammissibile la partenza dal luogo di residenza nel caso esista una convenienza economica per l'Amministrazione ovvero la partenza avviene in un giorno festivo.

2. Il personale che debba allontanarsi per servizio dalla propria sede di lavoro, per un periodo inferiore alle quattro ore, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio.
3. Oltre le spese di viaggio, per le missioni di durata:
 - a) tra le 4 e le 8 ore, si riconosce anche il rimborso di un pasto;
 - b) tra le 8 e le 12 ore, si riconosce anche il rimborso di due pasti;
 - c) oltre le 12 ore, si riconosce, ad eccezione di quanto stabilito al comma seguente, il rimborso di due pasti e delle spese sostenute per il pernottamento, che possono includere anche la colazione.
4. Il personale inviato in missione in località distanti non oltre 80 Km dall'ordinaria sede di servizio, è tenuto a rientrare giornalmente in sede, qualora la natura del servizio che esplica lo consenta e in considerazione della possibilità di fruire di collegamenti agevoli per il rientro. Il mancato rientro in sede dovrà essere motivato.
5. Per le missioni continuative nella medesima località sul territorio nazionale, il rimborso delle spese non può essere corrisposto per più di 240 giorni, tale limite è ridotto a 180 giorni per le missioni effettuate nei paesi dell'Unione Europea ed altri paesi esteri.

Art. 8 – Anticipazione spese di missione

1. L'anticipazione delle spese di missione è richiesta dall'interessata/o e autorizzata, di norma per spese superiori a € 500,00.

Per missioni sul territorio nazionale il personale dipendente ha diritto ad un'anticipazione fino al 75% delle spese preventivate di missione.

Per le missioni all'estero, con rimborso analitico, potrà essere anticipato il costo del pernottamento. In caso di rimborso forfettario, l'anticipo sarà pari al costo delle spese di viaggio (esclusi mezzi urbani, extra urbani e taxi) e del 90% della somma forfettaria riconosciuta per ciascun paese estero (Tabella C).

È ammessa, in casi adeguatamente motivati, la concessione di anticipi a personale non dipendente dall'Università (per le sole spese preventivabili), per i quali è possibile l'eventuale recupero dell'indebitato anticipo sul compenso o sulla borsa, ancora da erogare.

2. La richiesta di anticipazione delle spese dovrà pervenire all'Ufficio competente almeno 15 giorni lavorativi prima della data prevista per l'inizio della missione.

3. In caso di mancata effettuazione della missione o qualora l'importo dell'anticipazione risultasse superiore all'importo complessivo della missione da liquidare, l'intera somma o, nel secondo caso, la differenza, verrà recuperata dall'Amministrazione di norma entro 30 giorni dal termine della missione.

4. Una volta effettuata la missione, il personale che ha ottenuto l'anticipazione sulle spese è tenuto a far pervenire all'Ufficio preposto, entro 30 giorni dalla fine della missione, la documentazione necessaria per la liquidazione e il pagamento.

In caso di inadempimento da parte dell'interessato, l'Amministrazione procederà con il recupero delle somme direttamente sul trattamento economico dello stesso.

5. Nel caso in cui sia utilizzata la carta di credito di Ateneo in dotazione alla struttura di appartenenza, non viene concesso l'anticipo.

Art. 9 – Mezzi di trasporto e rimborso spese di viaggio

1. La scelta del mezzo di trasporto deve rispondere a criteri di efficienza e di economicità.

2. Il personale inviato in missione, ove non sia stato formalmente autorizzato ad avvalersi di mezzi di trasporto straordinari, è tenuto ad usare il mezzo ordinario.

3. Sono mezzi di trasporto ordinari:

- a) il treno, la nave, l'aereo, il pullman di linea, i mezzi di trasporto urbano;
- b) gli eventuali mezzi di trasporto di ogni singola struttura dell'Ateneo.

4. Sono considerati mezzi straordinari, il cui uso va adeguatamente motivato:

- a) i mezzi noleggiati;
- b) i taxi urbani e extraurbani;
- c) il mezzo proprio.

5. Mezzi ordinari di trasporto.

- a) Il rimborso delle spese di viaggio - documenti in originale, copia dei biglietti elettronici e delle carte d'imbarco, se emesse dal vettore, documenti in formato digitale - avviene secondo le modalità previste dal precedente art. 5 comma 2.
- b) Qualora il soggetto, per motivi personali, arrivi prima o permanga nella località della missione oltre il limite stabilito, può essere rimborsato il titolo di viaggio di andata o di ritorno con data antecedente o successiva a quella di conclusione della missione solo se preventivamente autorizzato; tale autorizzazione è subordinata alla presentazione di una documentazione di supporto dalla quale si evinca l'equiparazione o il minore costo del viaggio.
- c) La copertura assicurativa e tutte le spese relative agli ulteriori giorni di permanenza sono a carico

dell'interessato.

- d) Per i viaggi in treno e in nave, oltre al rimborso del biglietto di viaggio, spettano i rimborsi per gli eventuali supplementi e prenotazione posti, secondo i limiti previsti dalla Tabella 1.
- e) Per i viaggi in aereo è ammessa la classe superiore a quella economica solo per i voli transcontinentali di durata superiore alle 5 ore.
- f) Non è ammesso il rimborso di multe ed altre sanzioni.
- g) Per i viaggi compiuti con mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione, per i quali non compete alcuna indennità chilometrica, sarà rimborsata la spesa per il carburante acquistato nel corso della missione, debitamente documentata da una ricevuta valida ai fini fiscali.
- h) È consentito il rimborso della spesa per il pedaggio autostradale su presentazione del relativo documento giustificativo e il rimborso delle spese sostenute e documentate per parcheggio a pagamento.

6. Mezzi straordinari di trasporto.

- a) L'utilizzo dei mezzi straordinari sia per le missioni in Italia sia all'estero, nonché l'uso di mezzi noleggiati o di biciclette, in questo ultimo caso solo se strettamente necessario (utilizzo necessitato), purché coperti da idonea assicurazione per responsabilità civile, deve essere adeguatamente motivato, ed è sempre subordinato ad autorizzazione preventiva, da chi è titolato ad autorizzare la missione. In questi casi sarà possibile rimborsare il costo del noleggio e tutte le spese strettamente ad esso correlate.
- b) L'utilizzo del mezzo proprio può essere autorizzato solo in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - quando risulti economicamente più conveniente rispetto ai mezzi di trasporto ordinari. La convenienza economica deve essere dimostrata dall'incaricato raffrontando la spesa globale che si sosterebbe (spese di viaggio, eventualmente vitto e/o alloggio) in caso di utilizzo dei mezzi ordinari e quella equivalente per le stesse voci derivante dall'utilizzo del mezzo proprio;
 - quando il luogo della missione non è servito da rete ferroviaria, né da altri mezzi ordinari di linea o l'orario dei mezzi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione;
 - quando vi sia una particolare esigenza di servizio o la necessità documentata o, quantomeno, dichiarata in forma circostanziata, di raggiungere rapidamente il luogo della missione e/o rientrare in sede con urgenza;
 - quando debbano essere trasportati materiali delicati, pesanti o ingombranti indispensabili per il disimpegno del servizio.
- c) . ?????????????????????????????????
- d) L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è subordinata al rilascio di una dichiarazione scritta dell'interessato con cui si solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso e dalla quale risulti che l'incaricato è in possesso della patente di guida in corso di validità e che il mezzo di trasporto è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di circolazione.
- e) Al personale autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto, compete un'indennità chilometrica commisurata ad un quinto del prezzo della benzina sulla base dei prezzi medi pubblicati dal Ministero dell'Ambiente al tempo dello svolgimento della missione. I chilometri rimborsati si riferiscono alla distanza effettiva tra sede di servizio, o altro luogo se economicamente più conveniente, e località della missione, compresi gli spostamenti sul luogo di missione per ragioni di servizio. L'interessato deve indicare, sotto la propria responsabilità, il numero dei chilometri percorsi.

- f) È consentito il rimborso della spesa per il pedaggio autostradale su presentazione del relativo documento giustificativo. È altresì consentito il rimborso delle spese sostenute per il parcheggio a pagamento dell'autovettura su presentazione di idonea documentazione, sia per le missioni in Italia sia per quelle all'estero (Tabella 1).
- g) Nel caso di uso del mezzo proprio o del mezzo noleggiato senza preventiva autorizzazione non si ha diritto al rimborso delle spese di viaggio.
- h) Le spese sostenute per i tragitti in taxi possono essere rimborsate quando si verificano almeno uno dei seguenti casi:
 - quando l'interessato dichiara, sotto la sua responsabilità, che l'uso del taxi ha abbreviato significativamente i tempi della missione, riducendone i costi;
 - quando per raggiungere il luogo di missione non esistano altri mezzi di trasporto ordinari;
 - in caso di sciopero dei mezzi pubblici;
 - quando l'utilizzo rientri nella fascia oraria dalle 20 alle 8;
 - per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti;
 - in ogni caso, per il rimborso del taxi, i limiti sono riportati nella Tabella 1, salvo situazioni soggettive a tutela delle persone con disabilità.

Art. 10 – Rimborso delle spese di missione sul territorio nazionale ed estero

1. Missioni sul territorio nazionale.

- a) Le missioni svolte sul territorio nazionale danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di pernottamento sostenute e documentate. I rimborsi analitici di spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto non costituiscono reddito e non sono soggetti a trattenute fiscali o previdenziali.
- b) Per le missioni di durata tra le 4 e le 8 ore oltre al rimborso delle spese di viaggio, spetta anche il rimborso della spesa di un pasto giornaliero. L'importo per il rimborso di un pasto è riportato nella tabella 1.
- c) Ai fini del pasto è ammesso il rimborso della spesa effettuata presso i supermercati. Sono ammessi al rimborso solo i generi alimentari, fermo restando il limite imposto per i pasti.
- d) Il rimborso dei pasti spetta solo se sono documentati in originale da fattura o ricevuta o scontrini, se questi ultimi abbiano le caratteristiche delle ricevute fiscali e secondo quanto indicato al successivo art. 12 del presente Regolamento.
- e) Qualora i pasti vengano consumati nel ristorante dell'albergo dove il dipendente alloggia, la relativa spesa va evidenziata nella ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'esercizio alberghiero.
- f) Per le missioni svolte in Italia di durata superiore alle dodici ore, oltre al rimborso delle spese di viaggio, spetta il rimborso della spesa di due pasti giornalieri, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pernottamento, nel limite di cui alla tabella 1. È altresì riconosciuta la spesa per la prima colazione consumata presso lo stesso luogo di pernottamento, oppure anche presso un servizio di ristorazione o bar, nel caso in cui tale servizio non sia previsto in predetto luogo e in ogni caso nel limite massimo giornaliero previsto per la spesa per i pasti.
- g) Oltre a rispettare i massimali di cui all'allegato 1, nella scelta della struttura alloggiativa, vanno necessariamente presi in considerazione i prezzi medi in uso nella zona della missione.
- h) Eventuali fruizioni di "camere doppie" possono essere rimborsate fino al limite previsto.
- i) Per l'eventuale rimborso della tassa di soggiorno, la ricevuta fiscale della struttura alloggiativa deve sempre recare il nominativo del dipendente.

- j) Per il rimborso delle spese di pernottamento, dovrà essere presentata dagli interessati idonea documentazione, costituita dalla regolare fattura o ricevuta fiscale rilasciata dalla struttura alloggiativa.

2. Missioni sul territorio estero

- a) Al personale, inviato in missione all'estero, viene riconosciuto, in base all'accorpamento degli Stati di destinazione di cui alla tabella A, oltre al rimborso del viaggio, il rimborso delle seguenti spese su presentazione di idonea documentazione:
- spese per l'alloggio nel limite degli importi di cui alla tabella 1;
 - rimborso delle spese relative al vitto nei limiti massimi giornalieri previsti dalla tabella B per la fruizione di uno o due pasti per ogni giorno di missione;
 - rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o del taxi come da Tabella 1.
- b) La documentazione relativa all'alloggio e per la consumazione dei pasti all'estero, anche per acquisti presso supermercati, si intende prodotta qualora il documento contenga rispettivamente l'intestazione del locatore/ ristoratore / supermercato, la somma pagata e la causale del pagamento. Qualora la ricevuta non sia scritta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, il rimborso è ammesso unitamente ad una dichiarazione da parte dell'interessato che attesti che la traduzione allegata corrisponde a quanto speso.
- c) È altresì riconosciuta la spesa per la prima colazione consumata presso lo stesso luogo di pernottamento, oppure anche presso un servizio di ristorazione o bar, nel caso in cui tale servizio non sia previsto in detto luogo e in ogni caso nel limite massimo giornaliero previsto per la spesa per i pasti.

3. Altre spese rimborsabili

- a) Sono altresì rimborsabili su presentazione di regolari ricevute le seguenti spese complementari direttamente connesse allo svolgimento della missione:
- le spese per visti consolari;
 - le tasse di soggiorno;
 - le spese per vaccinazioni obbligatorie e spese farmaceutiche per profilassi;
 - l'assicurazione sanitaria a copertura delle spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere nei paesi extra UE;
 - le mance, quando obbligatorie;
 - il deposito bagagli e le spese di trasporto materiale;
 - il parcheggio;
 - le spese telefoniche e per il collegamento a Internet;
 - le spese per cambio valuta;
 - le spese per: fotocopie, stampe, poster, dispense, opuscoli;
 - le spese relative ai supplementi per cancellazione voli o rinuncia per i voli intercontinentali.

4. Trattamento alternativo per missione all'estero

- a) L'Amministrazione, a richiesta dell'interessata/o, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed in caso di missioni superiori ad un giorno, inclusive del viaggio, la corresponsione a titolo di quota di rimborso di una somma, come determinata nell'allegata tabella C, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione di cui al

precedente comma 2. Tale somma sarà assoggetta ad imposta secondo quanto previsto dall'art 51 comma 5 del D.P.R. n. 917/1986 e ss.mm.ii.

- b) La quota di rimborso non compete qualora il personale fruisca di alloggio a carico dell'Amministrazione, di Istituzioni comunitarie o di Stati esteri. In tale caso competono unicamente i rimborsi delle spese di viaggio e di vitto se non prestate gratuitamente dall'Amministrazione o da terzi, come determinati dal precedente comma 2.
- c) A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e fino ad un massimo del 90% della somma di cui al precedente punto a), con un preavviso di norma di 15 giorni dalla data prevista per l'inizio della missione.
- d) In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposta, a titolo di quota di rimborso, un'ulteriore somma pari alla metà di quelle determinate nell'allegata Tabella C.
- e) Nel caso di fruizione della quota di rimborso di cui al presente comma 4, non compete alcun rimborso per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici urbani o del taxi utilizzati in occasione della missione svolta.

Art. 11 – Altre spese correlate a missioni

1. È ammesso il rimborso delle spese documentate sostenute direttamente dagli interessati per l'iscrizione a convegni e congressi.
2. Tali spese possono essere anche sostenute dalla struttura mediante la procedura ordinaria di acquisto (emissione di buono d'ordine e successivo pagamento della relativa fattura).
3. Eventuali quote associative devono essere corrisposte nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 89 "Spese per quote associative nominative" del "Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità".
4. Qualora la quota di iscrizione sia comprensiva del vitto e/o dell'alloggio, si procederà al rimborso della documentazione fiscale prodotta, oltre alle eventuali spese di viaggio regolarmente documentate, salvo quanto previsto per il trattamento alternativo per missioni all'estero.
5. Le spese sopra indicate sono altresì ammesse se acquisite con pacchetti o servizi offerti da agenzie di viaggio; in tal caso sarà necessario ricorrere alla procedura ordinaria di acquisto (emissione buono d'ordine e successivo pagamento della relativa fattura) e come precedentemente riportato, è ammesso l'utilizzo di carta di credito solo nel caso in cui sia l'unica modalità di pagamento prevista. La fattura dovrà riportare in maniera dettagliata l'indicazione di tutte le prestazioni comprese nel prezzo pagato.

Art. 12 – Documentazione delle spese

1. Il rimborso delle spese avviene dietro presentazione dei documenti - in formato analogico/cartaceo, privi di alterazioni, o in formato digitale - tali da evidenziare il fornitore del bene e servizio, la tipologia/causale della spesa, l'importo pagato e il riferimento alla persona titolare del diritto al rimborso. In mancanza di questa documentazione, sarà necessario allegare un'attestazione relativa al sostentamento della spesa riconducibile alla missione, con tutti i dati dell'incaricato, oltre ad una dichiarazione dell'incaricato stesso che non sarà richiesto il rimborso ad altro ente.
2. Sono ammessi, per i pasti, anche scontrini fiscali "non parlanti" non indicanti il nominativo che ha effettuato la spesa a condizione che essa sia stata sostenuta nei luoghi e nel tempo di svolgimento della missione.
3. Nel caso di unica ricevuta per più soggetti, deve essere specificata la quota di cui si chiede il rimborso, in assenza della quale l'importo totale è diviso tra il numero di soggetti risultanti dalla ricevuta.
4. Per le spese sostenute in Italia, la documentazione deve essere regolare sotto il profilo fiscale e può consistere di fattura, o ricevuta, o scontrino. Nel caso dei taxi, in mancanza di ricevuta fiscale, il documento di spesa deve comunque contenere la data e l'ora del rilascio, la sigla del taxi, l'importo pagato e il tragitto percorso.

5. In caso di furto o smarrimento dei giustificativi delle spese di missione è necessario presentare la denuncia di furto o smarrimento inoltrata alle autorità competenti, in alternativa alla denuncia, si può allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata presso pubblico ufficiale.
6. La documentazione completa delle spese sostenute deve essere inserita dall'interessato entro 30 giorni dal termine della missione.
7. Con la consegna dei documenti originali cartacei da parte dell'interessato, la Struttura competente procederà alla liquidazione della missione e all'archiviazione dei documenti stessi, secondo quanto previsto dalla norma vigente.
8. La dichiarazione dell'effettuazione o della mancata effettuazione della missione deve sempre essere resa anche nel caso in cui il rimborso non venga richiesto (missione a zero spese).

Art.13 – Rimborso spese per relatori esterni

1. L'Ateneo ha facoltà di rimborsare le spese di viaggio, vitto e alloggio a favore di relatori italiani o stranieri che intervengono in occasione di scambi culturali, congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, lezioni magistrali ed altre manifestazioni riferibili a fini istituzionali, come previsto dal "Regolamento per la disciplina delle spese per attività di rappresentanza e per l'organizzazione di congressi, convegni e manifestazioni culturali", in particolare dall'art. 9.
2. Le lettere d'incarico per i relatori dovranno riportare: le finalità dell'evento, le modalità di partecipazione, gli eventuali gettoni di presenza e la tipologia di spese da riconoscere.
3. La richiesta di pagamento deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta e integrata dai documenti necessari per la liquidazione e secondo i limiti di spesa previste dal presente Regolamento.
4. La liquidazione dei rimborsi spese e di eventuali compensi a favore dell'interessato avverrà solamente dopo lo svolgimento dell'attività.

Art.14 – Rimborso spese per i membri di commissioni giudicatrici

1. I membri delle commissioni giudicatrici di concorso e di valutazione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, a partire da un giorno prima, se necessario, in considerazione dell'orario di inizio della riunione/prova.
2. L'utilizzo dei mezzi straordinari così come previsto dall'art. 9 del presente Regolamento dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.
3. Le spese di tali categorie saranno rimborsabili dietro presentazione dei giustificativi nei limiti previsti dal presente Regolamento.
4. Il pagamento dei rimborsi spese e delle eventuali indennità o compensi a favore dell'interessato, potranno avvenire solo dopo la verifica dello svolgimento dell'attività attestata e previa compilazione dell'apposita modulistica.

Art.15 – Disposizioni finali

1. In caso di missioni svolte nell'ambito di specifici finanziamenti, che riconoscono il rimborso spese di mobilità, anche in forma di rimborsi forfettari, l'interessato, al momento dell'autorizzazione, potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute secondo le regole dell'Ente finanziatore, purché non in contrasto con la normativa nazionale.
2. L'Università può assumere l'onere delle spese per viaggi di studio o procedere al rimborso di dette spese, per esercitazioni pratiche di esclusivo carattere didattico, da svolgersi da parte degli studenti fuori dalla sede universitaria, purché sotto la guida di docenti del Dipartimento interessato, previa delibera motivata dell'Organo collegiale e secondo quanto previsto dall'art. 75 del "Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità".
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia

e ai Regolamenti di Ateneo.

4. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul sito *web* di Ateneo.
5. L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'abrogazione delle precedenti disposizioni in materia adottate dall'Ateneo.
6. I limiti di spesa indicati nel presente Regolamento possono essere variati con delibera del Consiglio di Amministrazione, fatto salvi quelli previsti da fonti superiori.
7. Le tabelle allegate costituiscono parte integrante del presente Regolamento e possono essere modificate con delibera del Consiglio di amministrazione.